

# FONDAZIONE FORENSE

## CORSO SUCCESSIONI

NORME, GIURISPRUDENZA E PRASSI

### II INCONTRO

## OGGI PARLIAMO DI.....

- SUCCESIONE LEGITTIMA:
  - FONDAMENTO, PRESUPPOSTI, SOGGETTI E QUOTE
- SUCCESIONE IN LINEA RETTA : IL DISCENDENTE ADOTTIVO
- SUCCESIONE DEL CONIUGE E DELL'UNITO CIVILE
- ACCRESCIMENTO
- EREDITA' GIACENTE
- I NON PARENTI (CONVIVENTE MORE UXORIO E FIGLI NON RICONOSCIUTI)

## CATEGORIE 565 E SS.

- SISTEMA MISTO: SISTEMA LINEARE (DISCENDENTI, ASCENDENTI, COLLATERALI), CONCORSO CON CONIUGE, TEMPERATO DA PROSSIMITÀ DI GRADO E RAPPRESENTAZIONE

## SUCCESIONE LEGITTIMA ARTT. 457 E 565 SS

- RATIO:
  - TROVARE UN TITOLARE, POSSIBILE VOLONTA' DE CUIUS, COMUNIONE FAMILIARE, TUTELA DELLA FAMIGLIA
- PRESUPPOSTI:
  - MORTE, MANCANZA TESTAMENTO, APPARTENENZA A CATEGORIA DI LEGGE

## SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

- QUALE PREVALE ? 457
- CONCORSO DELLE DUE SUCCESSIONI: 457 E 734
  - TESTAMENTO CON SOLO LEGATI
  - ISTITUTIO EX RE CERTA (588)
  - UNICA DELAZIONE (DIVIETO ACCETTAZIONE PARZIALE, SCOPERTA NUOVO TESTAMENTO, UNICO TERMINE)
- SI PUÒ RINUNCIARE ALLA CHIAMATA TESTAMENTARIA? CASS. 5666/1988

## CONCORSO FRA SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA

- 553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
- Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi *dell'articolo 564*, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

## 553: IPOTESI

- CONCORSO FRA FRATELLI E LEGITTIMARI IN CASO DI DONAZIONI PREGRESSE AD ESTRANEI
- # 737
- VERA AZIONE DI RIDUZIONE?

## CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI - 2, ORD. N. 22325 DEL 25 SETTEMBRE 2017



In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un'indagine estesa all'intero patrimonio del "de cuius" giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto *dall'art. 553 c.c.* (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato una domanda di riduzione, cui era sottesa la lesione della quota di riserva calcolata con riferimento al solo patrimonio mobiliare del "de cuius" e non anche a quello immobiliare).

## CASS. 1521/1980

- ANCHE IN CASO DI CONCORSO DI SOLI LEGITTIMARI

## CONIUGE

- ANCHE SEPARATO E PUTATIVO
- Può CONCORRERE CON FIGLI, FRATELLI DE CUIUS, ASCENDENTI

## 540 E SUCCESSIONE LEGITTIMA

In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli *artt. 581 e 582 cod. civ.*, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui *all'art. 540, secondo comma, cod. civ.*, dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto *dall'art. 533 cod. civ.*, relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".

Sez. Unite, Sentenza n. 4847 del 27-02-2013 (ud. del 29-01-2013), Zucchiatti e altri c. Bello (rv. 625171)

## ARGOMENTAZIONI

- Nella successione legittima logicamente più della necessaria
- Tutela sul piano patrimoniale ma anche etico sentimentale per evitare disagi psicologici e morali
  - Anche nelle successioni legittime
- 540: «anche quando concorra con altri chiamati»: vale anche per le successioni legittime, da qui mancato richiamo espresso

## 540 E 553

- Il 553 parla di quote, questi sono legati
- Il 553 parla di «quantità», qui si tratta di diritti «qualitativi»
- Il 553 parla di necessaria imputazione # 540 secondo comma che grava su disponibile

## MODALITÀ DI CALCOLO

- Spettano «in più»
- Si stralcia il valore capitale di detti diritti alla stregua di un prelegato e poi si provvede alla divisione del rimanente (calcolando proprietà gravata da abitazione)

## INCIDENTALMENTE.....

- Le SS.UU. Riconoscono che la Successione dei legittimari non è tertium genus ma una «legittima potenziata»
- Sposa la tesi dei legati

## DEL RESTO LA CORTE COSTITUZIONALE 527/1988

- è manifestamente infondata, in quanto basata su un'errata interpretazione della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 c. c., nella parte in cui prevede che a favore del coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, siano riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, in relazione all'art. 584 c. c. il quale invece, attraverso l'espresso richiamo dell'art. 540, 2° comma, c. c., stabilisce tale riserva a favore del coniuge putativo, in riferimento agli art. 3 e 29 cost.



...

- Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e quello di uso sui mobili che la corredano sono attribuiti al coniuge, nella sua qualità di legittimario, dall'art. 540, comma secondo, cod. civ., e gli spettano anche nella successione "ab intestato", in quanto l'omesso richiamo della suddetta norma negli artt. 581 e 582 cod. civ. vale unicamente ad escludere che tale diritti si cumulino con la quota ereditaria riconosciuta al coniuge dagli stessi articoli, mentre il rinvio contenuto nell'art. 584 sta solo a significare che i due diritti spettano anche al "coniuge putativo". (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 cod. civ., nella parte in cui, in caso di concorso con altri coeredi, non attribuirebbe i diritti su menzionati al coniuge, diversamente da quanto previsto per il "coniuge putativo").

## ACCRESCIMENTO

- Nozione: fenomeno giuridico e non diritto relativo alla contitolarietà di diritti soggettivi che produce espansione quota contitolari
- Ambito: Successione (674 e ss), donazione (773), Rendita vitalizia (1874)
- Ratio:
  - teoria oggettiva, in ragione della vocazione solidale (automaticità, irrinunciabilità, retroattività)
  - soggettiva, relazione al c.c., diversa volontà testatore

## ACCRESCIMENTO

- Natura : espansione diritto originario e non nuovo diritto (automaticità e irrinunciabilità)
- Nella successione legittima vero accrescimento? 522

## PRESUPPOSTI DEL «DIRITTO» DI ACCRESCIMENTO: 674 C.C. FRA COEREDI

- Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
- Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
- L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
- È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

## CASS. 8021/2012

- In forza del combinato disposto degli *artt. 522 e 676 cod. civ.*, la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinuncia all'eredità diviene irrevocabile.

## IMPLICAZIONI

- L'A. SI VERIFICA ANCHE OVE IL COEREDE SIA NEL FRATTEMPO DECEDUTO (CASS. 1959)
- ONERI: VIAGGIANO CON LA QUOTA (676)
- VENDITA DI COEREDITÀ: FORSE A VANTAGGIO ACQUIRENTE

## ACCRESIMENTO NEI LEGATI 675 C.C.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

## PRESUPPOSTO NEL LEGATO

- NELLO STESSO TESTAMENTO? CASS. 442/1981

## LEGATO DI USUFRUTTO 678 C.C.

### 678. Accrescimento nel legato di usufrutto.

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

## PARTICOLARITÀ

- AVVIENE DOPO CONSEGUIMENTO

## TRIBUNALE ROMA SEZ. VIII, 08-04-2011 ACCRESCIMENTO VOLONTARIO E USUFRUTTO

- In materia di successioni, l'accrescimento tra collegatari, di cui [all'art. 675 c.c.](#), postula la chiamata solidale di più soggetti in un medesimo oggetto. L'accertamento circa la ricorrenza in concreto di tali estremi, inerendo all'interpretazione della volontà del testatore, è riservato al giudice del merito. I requisiti ai quali il codice civile vigente subordina l'accrescimento sia fra coeredi che fra collegatari, costituiscono presupposti legali necessari, in mancanza dei quali il diritto all'accrescimento non sorge anche nel caso in cui il testatore lo abbia espressamente disposto. In mancanza dei detti requisiti, ricorrono altri istituti giuridici e divengono operanti i divieti ed i limiti imposti o le specifiche regole dettate per tali istituti. In particolare, in caso di chiamata di più collegatari nello stesso usufrutto, ma in parti diseguali, la espressa disposizione del testatore secondo cui l'accrescimento opera nel caso in cui uno dei legatari venga a mancare dopo l'acquisto del godimento, integra gli estremi dell'usufrutto successivo esplicitamente vietato sia [dall'art. 901 c.c.](#) sia [dall'art. 968 c.c.](#)

## ACCRESCIMENTO VOLONTARIO

- # SOSTITUZIONE RECIPROCA
  - NON AUTOMATICITÀ
  - RAPPRESENTAZIONE
  - UNICITÀ DELAZIONE

## CURATORE EREDITÀ GIACENTE 528 E SS.

- NATURA: TITOLARE DI UFFICIO DI DIRITTO PRIVATO
  - NON RAPPRESENTATIVOAGISCE IN NOME PROPRIO NELL'INTERESSE ALTRUI
- RATIO: CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NELL'INTERESSE DI EREDI, CREDITORI, LEGATARI

## 528 C.C.

- Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità .

## NOMINA

- PROVVEDIMENTO COSTITUTIVO CHE SEGNA APERTURA GIACENZA
- PRESUPPOSTI
  - MANCATA ACCETTAZIONE DI DELAZIONE ATTUALE
  - NON POSSESSO
  - NON OCCORRE INERZIA O IMPEDIMENTO CHIAMATO

## EFFETTI

- DALLA NOMINA E NON DALL'ACCETTAZIONE
- 460 TERZO COMMA : IL CHIAMATO PERDE LEGITTIMAZIONE
- 2830: NON ISCRIVIBILITÀ DI IPOTECHE GIUDIZIALI
- NO PROCEDURE INDIVIDUALI 506 E 531



## ESERCIZIO FUNZIONI

- ACCETTAZIONE
- GIURAMENTO (193 DISP ATT. CPC): PRIMA NESSUN ATTO
- INVENTARIO 531 : PRIMA SOLO ATTI URGENTI E INDIFFERIBILI, DOPO NON OCCORRE URGENZA

## OBBLIGHI E POTERI

- 529
- 530

## GIACENZA PRO QUOTA

- OVE VI SIANO PIÙ CHIAMATI E UNO SOLO SIA NEL POSSESSO?
- A) no curatore
- B) curatore per gli altri
- C) curatore per gli altri se non v'è accrescimento

## CASS. CIV. SEZ. II, 22-02-2001, N. 2611

- Se funzione dell'eredità giacente - come è - quella innanzi descritta di conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso (e non in una parte) in attesa di sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo, e se tale istituto non opera - come previsto - quando il chiamato abbia accettato l'eredità ovvero abbia il possesso di beni ereditari, sia cioè esso stesso legittimato alla gestione del patrimonio ereditario, non può che conseguire la preclusione ordinamentale di un'eredità giacente pro quota", al limitato fine di amministrazione parziale del patrimonio ereditario, per la parte eventualmente spettante (posto che potrebbe non essere accettata) al mero e concorrente chiamato all'eredità.